

Un gesuita tedesco contro la tortura agli inizi del Seicento Friedrich Spee von Langenfeld

Alberto Monticone

ROMA, ITALIA

ABSTRACT

**German Jesuit against torture in the early 17th century –
Friedrich Spee von Langenfeld**

Witch hunts were common in many European countries in the modern period. The period of the greatest persecution on the German area was between the second half of the 16th and the first half of the 17th century. Friedrich Spee von Langenfeld was one of the most determined opponents of witchcraft trials. This German Jesuit, professor, and poet was a staunch opponent of the trials involving torture. As a confessor to the women sent to the stake during executions, he wrote *Cautio Criminalis* – a work depicting not only the cruelty of the trials but also condemning all those responsible for the judgments and sentences handed down.

KEY WORDS: Friedrich Spee von Langenfeld, Jesuits, witch hunt, witch trials, Trevir

SŁOWA KLUCZOWE: Friedrich Spee von Langenfeld, jezuici, polowanie na czarownice, procesy o czary, Trevir

La caccia alle streghe con il suo corollario di processi, torture ed esecuzioni fu un fenomeno diffuso agli inizi dell'età moderna in molti paesi europei ed è documentato da un'ampia storiografia. Nell'area tedesca essa fu particolarmente attuata tra la seconda metà del XVI e la prima del XVII secolo in quello che uno storico definì il secolo di ferro, periodo di gravi turbamenti politici, sociali e religiosi, sfociati nella guerra dei trent'anni. Proprio nel Seicento i primi passi della rivoluzione scientifica si intrecciarono e si scontrarono in Germania quasi due faglie sismiche che coinvolsero corti principesche e credenze popolari, magistrati laici e inquisitori religiosi. La radice di tale peculiarità repressiva risaliva all'opera dei due frati domenicani Heinrich Institor (Kramer) e Jacob Spengler, i quali si erano fatti portavoce delle teorie di lotta alla stregoneria nel loro libro del 1484 *Malleus maleficarum* ed avevano ricevuto da papa Innocenzo VIII l'incarico di inquisitori in Germania con la bolla *Summi desiderantes affectibus* del 1486.

Deciso oppositore di quel sistema violento e disumano fu un gesuita tedesco, Friedrich Spee von Langenfeld, che avendo dovuto fungere da confessore delle donne destinate al rogo redasse uno straordinario testo di duro ammonimento a quanti erano a vario titolo responsabili dei processi e delle condanne. Il volume *Cautio criminalis seu de processis contra sagas liber* pubblicato anonimo una prima volta nel 1631 ed una seconda l'anno seguente, ma

ben presto riconosciuto come scritto dall'autore, recava un lungo sottotitolo che ne chiariva il senso e ne precisava i destinatari: *Ad Magistratus Germaniae hoc tempore necessarius, tum autem Consiliariis et Confessariis Principum, Inquisitoribus, Iudicibus, Advocatis, Confessariis Reorum, Concionatoribus, caeterisque lectu utilissimus*. Si diceva inoltre che l'autore non era conosciuto, ma che si trattava di un teologo romano, cioè di un sacerdote cattolico.

Il libro ebbe un'ampia risonanza e suscitò forti contrasti in quell'ultima fase della caccia alle streghe, pur in mezzo alle turbinose vicende militari dell'Europa centrale, ma venne in seguito poco considerato e dell'autore, morto ancor giovane pochi anni dopo, si ricordarono piuttosto gli scritti di poesia religiosa e di valorizzazione spirituale della natura e di devozione. Nuova attenzione egli riscosse nel Novecento specie tra gli studiosi tedeschi, tra i quali un contributo decisivo apportò Anton Arens, teologo docente a Treviri, che si adoperò per il rinvenimento e l'individuazione del suo sepolcro e costituì nel 1987 la Trierer Spee-Gesellschaft, fondazione per gli studi relativi alla figura del gesuita, diffusasi in altri centri della Renania. Assai scarso interesse hanno avuto in Italia le pubblicazioni e le attività dello Spee, se si eccettuano le ricerche di storici della Compagnia di Gesù e degli specialisti di germanistica, il più importante dei quali è stato Italo Michele Battafarano, docente all'Università di Trento. Eppure per più rispetti la breve vita di quel religioso potrebbe trovare adeguato posto, per il suo valore sia storico sia di attualità umanitaria, nella fioritura della moderna storiografia e nella cultura italiana.

Friedrich Spee, nato nel 1591 a Kaiserswerth presso Düsseldorf in una famiglia di piccola nobiltà cattolica, entrò come novizio nel collegio dei Gesuiti di Treviri nel 1610 con l'intenzione di divenire missionario in India, ma conseguiti i gradi accademici in filosofia e ordinato sacerdote nel 1622, venne destinato all'insegnamento ed alla assistenza spirituale in città in cui vi erano importanti

collegi dei gesuiti: Paderborn, Colonia ed infine Treviri, ove nel 1635 morì avendo contratto la peste mentre assisteva i malati. Fu tutt'altro che una vita tranquilla di docente, sia a causa di ripetuti spostamenti dovuti al presentarsi dell'epidemia, sia per le vicende della guerra, sia inoltre per una serie di compiti pastorali affidatigli dai superiori.

Sacerdote e gesuita autentico di raffinata cultura e di viva sensibilità umana, non esercitò passivamente l'obbedienza, non esitando a considerare criticamente le manchevolezze ed i comportamenti erronei presenti nel cattolicesimo tedesco e ad operare per porvi rimedio. Se accettò il mandato di impegnarsi per il ritorno al cattolicesimo del circondario di Peine in Bassa Sassonia, si schierò però contro i processi alle donne accusate di stregoneria con una libertà che poteva costituire problema per le autorità locali e per la stessa Compagnia. La sua conoscenza degli effetti del mito della stregoneria in ampi strati della popolazione iniziò nel periodo del suo noviziato a Treviri, nel quale gli venne affidato il compito della catechesi popolare in città e nei dintorni.

A Treviri era ancor vivo il ricordo della condanna a morte di centinaia di persone tra il 1585 e il 1591, tra le quali era stato giustiziato oltre alle presunte streghe persino un eminente personaggio professore di diritto all'Università, il dottor Dietrich Fade, che era stato anche giudice in processi di stregoneria. Accusato da un giovane probabilmente squilibrato di essere stato visto partecipare a diversi sabba e poi da donne durante le torture di praticare magia, venne condannato, strangolato e mandato al rogo. A ciò si aggiunga l'eco della sorte di un teologo, di origine olandese ma attivo a Treviri, Cornelius Loos, reo di aver scritto un libro che confutava le tesi di persecuzione delle streghe contenute in un trattato del vescovo ausiliare di quella diocesi, il quale venne incarcerato e morì prima del processo.

L'assurdità e le gravissime conseguenze della diffusa crudeltà circa la stregoneria continuarono in seguito

a suscitare in lui la convinzione di dover prendere posizione a tutela della verità e degli innocenti sacrificati, confortato in questo dall'esperienza dell'assistenza spirituale alle donne mandate al patibolo, affidatagli dalla metà degli anni Venti presumibilmente a Würzburg e certamente a Paderborn, ove vi fu una nuova ondata di processi. L'interiore decisione raggiunse il suo momento critico tra il 1629, durante la forzata convalescenza a seguito dell' attentato subito mentre si recava a celebrare la messa in un piccolo villaggio di campagna, e il 1631 quando venne allontanato dalla cattedra nell'Università di Paderborn. In quel biennio di maturità e di rilancio della sua vocazione di seguace del Loyola andò sviluppandosi la sua ricerca del modo di rendere operativo il suo intento.

Mentre andava scrivendo la *Cautio criminalis* non nascose il suo pensiero nella ristretta cerchia di ambienti intellettuali fidati, nei quali, come tra i suoi confratelli gesuiti, la discussione tra tesi diverse era aperta. Inviò anche il suo manoscritto ad un amico, dal quale un editore protestante riuscì ad ottenerlo per la pubblicazione. Quella prima edizione del 1631 non lasciò alcun dubbio sull'identità dell'autore, che dovette lasciare la cattedra a Paderborn anche perché accusato di diffondere il suo pensiero tra gli studenti, per dedicarsi solo al compito pastorale di confessore, senza incorrere in sanzioni ben più gravi perché tutelato dal suo superiore provinciale. Gli fu possibile quindi procedere a rivedere ed integrare il testo, che uscì una seconda volta nel 1632 sempre anonimamente presso un altro editore cattolico.

Il volume, scritto in latino, adottava il metodo della retorica giuridica in cinquanta domande con relative risposte con un ultimo paragrafo che ne riassumeva le possibili soluzioni agli interrogativi: non era dunque l'esposizione di una tesi in termini dottrinali, intesa ad opporsi alle teorie sulle quali si basava la prassi di quei processi, bensì un'accurata individuazione dei problemi relativi alla natura ed alla realtà delle accuse, alle

testimonianze ed ai metodi di estorcere le confessioni, al valore delle ritrattazioni delle ammissioni di colpevolezza e del coinvolgimento di altre persone, conducendo progressivamente il lettore a rendersi conto dei pregiudizi correnti, delle deformazioni della realtà indotte dall'uso della tortura, delle contraddizioni con i principi del Vangelo e con la dignità umana.

Era un metodo classico dell'antichità e di grandi umanisti del XVI secolo, che egli stesso adoperò anche, ma in tedesco, nel suo testo di fine catechesi spirituale *Güldenes Tugend-Buch* (*Aureo libro delle virtù*) edito postumo, ma come altre sue opere già fatto conoscere nella sua azione pastorale di formatore delle coscienze. E di stampo umanistico era la sottile ironia che era contenuta nella premessa alla seconda edizione, nella quale con un gioco di parole scrisse che il libro era destinato anzitutto a quelli che non lo avrebbero letto, ma era fatto perché lo leggessero.

Al fine di cogliere nella sua interezza il valore morale dell'opera e la forza dimostrativa delle argomentazioni è opportuno muovere dalla sintesi finale in ben 46 punti, che con rigore logico ne fa emergere l'ordito, e poi soffermarsi su alcuni nodi principali. Secondo l'autore i processi avevano origine da una distorta ed erronea interpretazione degli avvenimenti dolorosi e funesti che repentinamente affliggevano la società e gli individui e dalla pressione che le credenze popolari esercitavano sulle autorità al fine di indurle ad aprire un'indagine inquisitoria ed a cercare la colpevolezza dei sospettati. Egli non parla in generale, ma in modo specifico di quanto accade in Germania, ove quasi tutti, gente comune, principi – questi «da chissà chi informati» – e persino clero, vogliono si faccia giustizia. E i giudici alla fine cedono al volere dei principi e in qualche modo iniziano un processo. Questo procedere inevitabilmente verso un giudizio di condanna che non abbisogna di prove certe induce l'autore a lamentarsi della tristezza dei tempi nei quali la pia Germania è caduta (p. 264).

Se infatti qualcuno di loro esita ad intraprendere un iter così pericoloso, viene designato un inquisitore, che Spee tratteggia in modo molto netto (numero 8, p. 280). Non afferma che tutti gli inquisitori siano inadatti ad esercitare la giustizia e siano inclini a condividere la voce pubblica, ma tocca un tasto ancor più delicato per la loro funzione di inquirenti. Infatti ipotizza il caso di uno di essi, che sia in ristrettezze economiche e che abbia molti figli, e che potrebbe pertanto essere sensibile al compenso di diversi talleri per ogni condannata al rogo: più che il pregiudizio tanto diffuso, viene così denunciata la possibilità di corruzione e l'inaffidabilità. Non sappiamo se vi sia un riferimento preciso, ma l'accento alla retribuzione misurata anche sulle condanne è una critica di eccezionale gravità.

Al fine di illustrare il modo di procedere ad incarcerare una presunta strega e ad iniziare un iter per essa senza scampo il nostro autore chiama Gaia la sospettata a causa delle dicerie e ne segue i primi passi verso la condanna. La sua condotta di vita può essere cattiva o buona, ma in entrambi i casi viene giudicata segno di stregoneria: infatti nella prima ipotesi si scorge un grave indizio poiché la cattiveria si riversa sugli altri; nella seconda similmente risiede un forte indizio, dato che le streghe cercano di nascondere con apparente virtù la loro vera realtà (pp. 280–281, n. 10).

Così essa viene incarcerata, ma anche qui qualunque atteggiamento è un nuovo indizio: se mostra timore per aver sentito quali pene deve affrontare, è segno di cattiva coscienza; se al contrario non è spaventata, perché ha fiducia nella propria innocenza, non fa altro che seguire il comportamento delle streghe, che non si lasciano intimorire e si dichiarano assolutamente non colpevoli (p. 281, n. 11).

Al fine di raccogliere altri indizi l'inquisitore si avvale di giovani che possono riferire di ogni aspetto della vita di Gaja e non è difficile trovare parole o atti che possano essere interpretati quali effetti di magia; d'altra parte

questo modo di procedere nell'inchiesta offre un'ottima occasione a chi vuole rispondere a qualche male ricevuto. Allora l'imputata è tosto sottoposta a tortura, se già non lo è stata il giorno stesso del suo arresto, come spesso accadeva. La donna è sola, priva di un avvocato e di qualsiasi diritto di difesa, che le è negato con la motivazione che il suo è un crimine speciale e chiunque ne assuma la difesa diviene egli stesso indagato. Ciò che accade è circondato da un muro di silenzio e chiunque dice qualcosa sul processo o intende mettere in guardia il giudice viene considerato un protettore delle streghe. Il commento dello Spee è perentorio e lascia trasparire l'amarezza della propria esperienza: a tutti coloro che vorrebbero parlare o scrivere è chiusa la bocca e bloccata la penna (p. 282, n. 15).

Qui inizia per Gaja l'inesorabile percorso verso il rogo, segnato da progressive tappe di sofferenze ed umiliazioni inflitte per farle confessare la propria stregoneria, della quale inquisitori e giudici sono sempre più convinti, qualunque sia la sua reazione nei tormenti. La condotta di questi pretesi tutori della giustizia è descritta dal nostro autore in ogni sua piega, come una requisitoria contro di essi che nella loro cecità e disumanità scorgono l'appartenenza demoniaca dell'accusata. Anche le espressioni da lui usate sono assai significative: non si dice infatti che essi deducono indizi con un ragionamento, ma che «gridano» all'evidenza della relazione e della fedeltà verso il diavolo (p. 284, n. 26).

Se l'accusata muore sotto i tormenti, è opera del diavolo: i persecutori non si scompongono e la fanno seppellire dal boia sotto il patibolo; se resta in vita e non ammette la propria stregoneria e se giudici per scrupolo non ritengono di farla torturare ancora e di mandarla al rogo senza ammissione di colpa, viene allora tenuta in carcere incatenata, anche un anno, sino a che non ceda (pp. 284-285, n. 30).

La denuncia del nostro gesuita è rivolta anche alla scelta da parte delle autorità (i principi) e degli inquisitori

di sacerdoti che, invece di sostenere spiritualmente le prigioniere, le inducano a dichiararsi colpevoli, poiché se esse non lo fanno non potranno ricevere i sacramenti e salvare la propria anima (p. 285, n. 31). L'abbandono al loro destino è totale, senza difensori, senza veri conforti religiosi, mentre persino sapienti accademici interpellati dai giudici circa gli indizi dichiarano che esse meritano il rogo. L'accanimento per estorcere una confessione continua ricorrendo ad esorcismi e trasferimenti in altri luoghi per nuove torture. Spee rivolgendosi ipoteticamente ad una accusata le consiglia di dichiararsi subito colpevole per morire evitando tutta la trafila dei tormenti, dato che comunque non ha scampo e commenta amaramente: questa è l'ultima conseguenza del pio zelo della Germania (p. 286, n. 35).

Se una imputata ammette falsamente la propria colpa, non cessano le dure pressioni per costringerla a rivelare i nomi di presunti compagni di stregoneria, a lei sconosciuti ma di fatto suggeriti da chi interroga tra altri sospettati o indicati dalle dicerie della gente e se ciò avviene si va costruendo una pericolosa catena di indagati, che non risparmia nessuno. Infatti talvolta finiscono coinvolti alcuni di coloro che combattono e giudicano i sospetti di collusioni con il demonio, quasi segno della punizione divina per aver con le loro dichiarazioni creato così tanti operatori di magia e portato al patibolo degli innocenti. Nonostante gli sforzi di mantenere il segreto sulle denunce sotto tortura al fine di utilizzarle agevolmente, se trapelano nomi di denunziati questi possono reagire sia tentando di fuggire per sottrarsi ai processi, sia restando tranquilli, ma in ogni caso non riusciranno a scrollarsi di dosso le accuse. Seguendo l'assurdo criterio che presiede a tutta l'indagine inquisitoria, entrambi i casi vengono ritenuti indizi a carico, poiché fuggendo si ha la consapevolezza della colpa e restando è evidente l'opera del diavolo che domina la persona (pp. 287–288, n. 41). Lo stesso accade se qualcuno avendo avuto sentore di denunce, si presenta spontaneamente

per difendersi. Non si tratta di teoriche riflessioni di un teologo attento al diritto, ma di osservazioni di quanto accadeva e di testimonianza di personali esperienze in quel terribile ambiente.

Quale sintetica conclusione circa l'uso dei processi condotti contro le presunte streghe senza alcuna possibilità di scampo per le sventurate lo Spee afferma senza mezzi termini che nessuna persona, uomo o donna, di qualunque condizione, status sociale e ruolo è al sicuro, se ha un nemico che lo accusa di stregoneria. Non con i roghi si può contrastare la piaga delle streghe e quanto con essa ha a che fare, bensì con altri mezzi che con versamento di sangue (p. 289, n. 46). Dopo tutto quanto con franchezza ha scritto avrebbe voluto trarre ulteriori conclusioni, ma oppresso dalla tristezza non aggiunge altro, che se mai sarebbe più utile se affidato ad una traduzione in tedesco. Auspica che un giorno vengano uomini, che per amore della patria e dell'innocenza portino a compimento la sua opera e per questo scongiura quanti fondano il loro giudizio sulla cultura, sulla pietà, sulla sapienza e sul buon senso che studino attentamente e tengano conto di ciò che egli ha scritto in questo volume.

Nonostante l'amara conclusione il libro contiene alcune affermazioni di principi da rispettare ed alcuni suggerimenti di comportamento coerente, tanto dal punto di vista del diritto quanto da quello della fede religiosa. Innanzi tutto è all'origine dei processi che secondo lo Spee occorrono decisi cambiamenti in modo da evitare l'inizio di un iter che porta irrimediabilmente alla condanna: se la voce popolare individua nella magia la causa di molti mali, i principi non dispongano l'azione giudiziaria per accontentare la gente e non diano ascolto a dotti consiglieri, teologi soprattutto, che seduti tranquillamente a tavolino teorizzano la necessità di intervenire in giudizio. Anche i predicatori non contribuiscano con le loro accese omelie contro la presenza del demonio ad eccitare l'opinione pubblica, come egli stesso ha udito: questi

zelanti sacerdoti vorrebbero sradicare il male, senza tener conto della ben chiara parabola evangelica della zizzania (quesito 14, p. 44). Troppi sono gli accusatori delle streghe che non vanno ascoltati: teologi, prelati e pie persone che ignorano cosa accade nei processi, giuristi che aspirano a prestare la loro opera, suggestione popolare, persone che praticano riti magici.

Prima di mandare di fronte ad un tribunale le sospettate, le autorità avrebbero il dovere di prendere accurate informazioni sulle carceri, sui modi di procedere e sui giudici al fine di non lasciare spazio ai pregiudizi nelle indagini, nella valutazione di indizi e testimonianze, nell'uso di mezzi coercitivi e nelle conseguenti condanne. Sono infatti i pregiudizi, secondo l'autore, a caratterizzare la lotta contro la presunta stregoneria ed egli ne elenca addirittura più di una ventina se davvero si vuole giudicare secondo il diritto, richiamando l'osservazione che il maggior nemico della verità è appunto il pregiudizio (quesito 9, pp. 19–20). Altri accorgimenti andrebbero presi per garantire la giustizia, tra i quali particolarmente significativi e rivelatori di una prassi sono due: sul versante laico non retribuire i giudici in base al numero delle condanne eseguite, su quello ecclesiastico non chiamare nei processi grandi teologi o alti prelati. Nel primo caso è evidente la ragione di non indurre a facile propensione sanzionatoria, nel secondo emerge o meglio trova qui sintetica espressione la documentata e ripetuta critica dello Spee nei confronti di certa raffinata e sottile cultura teologica o rispettata autorevolezza, da lui ben conosciuta, che nelle disquisizioni teoriche perdeva il senso della concretezza ed obiettività.

Per quanto attiene ai giudici egli giunge a richiedere il riconoscimento della responsabilità dei loro atti sino a chiedere al principe di provvedere a loro carico quando avessero palesemente proceduto contro il diritto; fa anche un esempio assai innovativo e non solo per il suo tempo. Se infatti un giudice senza sufficienti indizi fa sottoporre l'accusato a tortura, dovrebbe essere tenuto a risarcire il

danneggiato. Il punto cruciale a tutela dell'imputato è per il nostro autore il diritto alla difesa ad illustrare il quale dedica ampio spazio allegando come sempre una serie di casi effettivamente verificatisi, pur ovviamente non citando i nomi dei protagonisti (quesiti 17 e 18, pp. 59–72).

Con il consueto modo di codificare quanto in precedenza esposto sintetizza in un elenco di 20 norme il diritto alla difesa, richiamando i doveri di giudici, inquisitori ed avvocati ed esplorando ogni possibile situazione. Queste sue pagine sono un forte richiamo al rispetto della corretta procedura penale, unendo alla conoscenza della migliore tradizione giuridica e dei trattatisti più recenti il preciso riferimento a casi personalmente da lui osservati. Così egli si riferisce alle norme di Carlo V ed ai maggiori autori che si sono occupati della materia da Bartolo, Baldo e Marsilio sino a quel Farinacci, avvocato di fama che aveva difeso Beatrice Cenci e a teologi esperti nella questione della stregoneria, anche se poi di alcuni respingeva le applicazioni pratiche.

Per Spee il processo nel quale non sia assicurato pienamente il diritto alla difesa con l'assistenza di un avvocato è nullo e tale deve essere riconosciuto dal giudice e dal principe; come sacerdote egli estende l'appello ai doveri della coscienza ai consiglieri ed ai confessori del principe, che altrimenti sono tutti egualmente colpevoli e saranno da Dio severamente puniti (quesito 18, p. 71). Corollario di tale diritto è per lui che le processate possano liberamente scegliere il confessore, che non deve essere deciso di imperio dal giudice: la ragione risiede nel fatto che preti incaricati d'ufficio interpretavano talvolta il loro compito nel senso di indurre l'imputata a riconoscere la propria colpa di stregoneria come condizione per essere assistite spiritualmente, contribuendo in tal modo anche involontariamente alla tesi accusatoria.

Naturalmente egli si occupò in modo particolare dei confessori, che di fatto erano gli unici estranei ammessi ad assistere alle ultime fasi del processo: qualche parroco locale e in genere religiosi, ai quali si chiedeva il parere

sulla reiterazione della tortura. Il giudizio nei confronti di alcuni di essi è durissimo: a suo dire vi sono parroci che visitano spesso le carceri, ma la loro opera è deleteria, poiché cercano di indurre quelle donne a dichiararsi colpevoli, le mettono in guardia contro il castigo divino; altri confessori insistono per conoscere quella che essi ritengono verità e giungono persino a dichiarare che in caso contrario resteranno senza i sacramenti e trattate come cani (quesito 19, pp. 76–77). A questo proposito egli cita il caso di un dottore della legge, che era stato giudice in circa duecento processi per magia, il quale lodò un simile sacerdote e lo volle confessore delle streghe.

Più avanti nel testo (quesito 30, pp. 136 ss.) perentoria è la sua definizione dei doveri dei preti chiamati ad assistere le imputate: il sacerdote è ministro di Dio e deve rivolgersi ai cuori, comprenderli e spronarli al pentimento; nel rivolgersi ad esse deve comportarsi con paternità ed ispirare fiducia nella misericordia divina; non è compito del confessore che l'accusata ammetta e sveli ogni segreto, ma deve preoccuparsi invece che lei confessi tutti i suoi peccati davanti al Giudice interiore prima che a quello terreno; non usi false promesse nell'intento di far cadere in contraddizione l'imputata; non faccia proposte al giudice, neanche di una tortura più leggera, perché ciò è compito del boia non del prete; mantenga rigorosamente il segreto non solo quanto a parole, ma anche nel comportamento con i giudici.

Insomma per Spee il giudice ha il compito di punire se vi è colpa, il sacerdote quello di perdonare; la sua guida deve essere l'amore del prossimo. Se egli si rende conto dell'innocenza dell'imputata, cerchi di salvarla evitando ripercussioni negative su altre accusate. E qui egli insiste sulla necessità che i confessori, che intendono davvero essere utili alle imputate, leggano attentamente l'intero libro e meditino con Dio sul suo contenuto. Infatti dichiara solennemente di non aver mai accompagnato al patibolo una presunta strega, della quale possa dire che sia veramente stata colpevole. Per questa ragione egli

rivolge un caldo appello all'imperatore, ai principi ed ai loro consiglieri, nonché a tutti quelli che hanno orecchi per intendere affinché non si lascino traviare dalla voce popolare, che dal nulla finisce per creare l'atmosfera di lotta contro la magia.

E' comprensibile allora che il tema centrale della polemica del nostro autore sia l'inutilità e il danno compiuti dalla tortura, che rende colpevoli gli innocenti. Il tutto nasce dagli indizi, dovuti alle dicerie popolari seguiti dalle dannose prediche contro la magia di taluni preti e dall'uso di esorcismi, amuleti e simili forme di scaramanzia. Se gli indizi possono inizialmente giustificare il carcere, sono poi purtroppo ritenuti quali prove da tutta una serie di persone responsabili e soprattutto in seguito agli effetti della tortura, inflitta ripetutamente sino ad ottenere una confessione. Per il suo tempo Spee è un anticipatore di quanto sarà affermato da qualche illuminista e specialmente da Cesare Beccaria. Egli non ha dubbi: chiunque sottoposto ripetutamente ai tormenti della tortura finisce per dichiararsi colpevole. Il suo ragionamento è dettagliato, continuamente confrontato con la letteratura esistente sull'argomento, sostenuto dalla propria esperienza e sfocia infine in un'esclamazione sconsolata: «Povera Germania!».

BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO

- Arens A., *Ein dramatisches Leben*, Aach 1988.
- Battafarano M., *Von Spee zu Beccaria. Der Kampf um die Abschaffung der Folter und der Hexenprozesse in der frühen Neuzeit* [in:] *Friedrich von Spee. Dichter, Theologe und Bekämpfer der Hexenprozesse*, Trento 1988, pp. 223–264.
- Friedrich von Spee. Dichter, Theologe und Bekämpfer der Hexenprozesse*, Trento 1988.
- Jaumann H., «Ein Jesuiter Namens Friedrich Spee...» *Leibnitz' Lektüre des «Gülden Tugendbuch» und die «Querelle du pur amour»* [in:] *Friedrich von Spee. Dichter, Theologe und Bekämpfer der Hexenprozesse*, Trento 1988, pp. 321–341.
- Kytzler B., *Zur rethorischen Struktur der Cautio Criminalis des Friedrich von Spee* [in:] *Friedrich von Spee. Dichter, Theologe und Bekämpfer der Hexenprozesse*, Trento 1988, pp. 265–276.
- Oorschott T., *Zur geistigen Biographie Spees* [in:] *Friedrich von Spee. Dichter, Theologe und Bekämpfer der Hexenprozesse*, Trento 1988, pp. 9–61.
- Sobiech F., *Jesuit Prison Ministry in the Witch Trials of the Holy Roman Empire: Friedrich Spee SJ and his Cautio Criminalis (1631)*, Roma 2019.
- Spee F. von, *Cautio Criminalis, oder rechtliches Bedenken wegen der Hexenprozesse*, traduzione e introduzione J.F. Ritter, München 1987.
- Spee F. von, *Lyrik und Prosa*, W. Feund (ed.), Paderborn 1991.
-